

Avv. Salvatore Mancuso

Via Respighi n. 2 - tel. 0941.721845 - 98076 – Sant’Agata Militello (Me)
e.mail: salvatoremancuso@hotmail.it - pec: avv.salvatoremancuso@pec.it

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell’interesse della Sig.ra **ZINGALES BOTTA Giuseppina**, nata a Sant’Agata Militello (Me) il 30.3.1985 ed ivi residente alla C.da Giancola n. 71/C, C.F. ZNGGPP85C70I199U, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv. Salvatore Mancuso del Foro di Patti - C.F. MNCSVT83T05I199O; Pec: avv.salvatoremancuso@pec.it; Fax: 0941.721845 - ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Sant’Agata Militello (Me), Via Respighi n. 2;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura dello Stato di Messina;
- tutti i **controinteressati** in atti;

PREMESSO CHE

1. la ricorrente ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche in data 19.7.2016 presso l’Università degli Studi di Catania, idonea all’insegnamento per la classe di concorso A022 (Scuola Media Inferiore – ambito: “Lettere”) e A018 (Scuola Media Superiore – ambito: “Filosofie e Scienze Umane”);
2. in data 5.3.2020, la ricorrente ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline di “pedagogia speciale e didattica dell’inclusione”, “metodologie e tecnologie didattiche”,

“antropologia culturale e psicologia dell’apprendimento” presso l’Accademia di Belle Arti “Fidia”, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall’art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

3. la ricorrente ha presentato domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7270067.24-05-2022, indicando gli istituti Messinesi e completando l’elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l’obbligo di individuare un istituto capofila;

4. la ricorrente, nonostante fosse in possesso del titolo di laurea e dei 24 cfu, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente - come di seguito meglio precisato - non ha avuto la possibilità di iscriversi, a mezzo della piattaforma online all’uopo dedicata, nella Prima fascia della graduatoria provinciale (ma esclusivamente nella Seconda fascia).

* * * * *

Ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

- VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (il relativo decreto attuativo è il D. Lgs.n. 15/2016).

Si evidenzia che la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il

possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano; e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano nella definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con il ricordato decreto il Ministero ha statuito che i predetti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di

stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione, né quale requisito di accesso alla professione medesima, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, che altro non è che un "copia e incolla" della precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020, richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione", così continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione (ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione).

* * * * *

- VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE.

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati; infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; - 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra*

curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”. In sintesi, il legislatore richiede specifici requisiti per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea o titolo equipollente/equiparato.

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea o titolo equipollente quale il diploma ITP ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.* Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un provvedimento ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici in-carichi di supplenza.

Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 e il D.M. n.

781/2020 ha previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato, senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

Non sussiste infatti alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del provvedimento ministeriale n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D.M. n. 112/2022, sono così determinate: **“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,**

aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che, pertanto, devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea e/o diploma ITPe 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007, da ricondurre, quindi, in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*. Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare un’illogica oltre che un’irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un’attenta analisi operata più volte, ed in senso unanime, dal Tribunale di Messina; ad esempio, il Giudice dott.ssa Bellino, con ordinanza del 22.12.2020, ha effettuato un’ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa sul punto.

Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020) emerge chiaramente che *“in particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui*

all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS**, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e **nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**”.

Ancora più di recente si è espresso il Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu, con sentenza del 17.09.2021 - Giudice dott.ssa Bonanzinga – della quale si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento della domanda, sia in sede cautelare che di merito.

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente Sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, datata 02.03.2022, con cui il G.L. dott.ssa Bellino ha accolto integralmente la domanda di parte ricorrente (nonché con la Sentenza n. 424/2022 pronunciata dal medesimo Tribunale).

Il Tribunale di Messina è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava infatti un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)”*

Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovra-nazionale ha così statuito: *“Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis) **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu**”*.

Secondo il Tribunale di Roma è quindi possibile dedurre che: a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio

della «professione regolamentata»; c) I termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea; d) Le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea. Vi è pertanto assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione”*.

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno nella quale si evidenzia che *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi; è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”*).

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, si possono citare le decisioni assunte dai seguenti Tribunali: Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017).

In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 Cfu è stata riconosciuta alla stregua dell'abilitazione all'insegnamento.

Si evidenzia che la qualificazione didattico - abilitativa della ricorrente (Laurea + 24 CFU), ha consentito e consentirà alla stessa (ex art. 1 comma 110 della legge 107/2015 e art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59) di accedere ai concorsi di immissione in ruolo; è, dunque, del tutto evidente come l'esclusione dalla prima fascia delle GPS rappresenti senz'altro una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale della citata disparità di trattamento - per docenti con identica qualificazione professionale - tra accesso alla prima fascia delle GPS e partecipazione ai concorsi riservati ai docenti "abilitati all'insegnamento".

Alla luce, invece, di una interpretazione costituzionalmente orientata, in virtù della quale il possesso dei 24 Cfu consentirebbe l'accesso anche alla prima fascia, non verrà a determinarsi alcun contrasto con la citata "norma primaria" (che in relazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti sancisce la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24Cfu).

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) tra l'inserimento nelle graduatorie provinciali e la partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati. Diversamente vi sarebbe un'evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinassero in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale.

In definitiva, dall'identità del titolo di accesso, costituito dal certificato di abilitazione, discende il

diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

- *SUL PERICULUM IN MORA*

Nel caso di specie è *ictu oculi* evidente la sussistenza di un grave e irreparabile pregiudizio che parte ricorrente subirebbe dal mancato riconoscimento in via cautelativa del valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU (con conseguente immediato inserimento in prima fascia).

E' di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti il prima possibile nella posizione spettante nelle GPS, così da poter ambire sin da subito alla tanto agognata cattedra.

Nella fattispecie *de qua* è, dunque, lapalissiana l'esistenza attuale di un pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

In sintesi, il "*periculum in mora*" si sostanzia nel rischio, per la ricorrente, di perdere la concreta possibilità, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento favorevole ai fini dell'inserzione nelle graduatorie di I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; l'ammissione nella prima fascia delle GPS, come è noto, da diritto alle supplenze per gli insegnanti.

Con riferimento all'anno 2022/2023, al decreto c.d. milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5 *ter*, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale rilevanza essere in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno sia sotto il profilo economico che sotto il profilo di perdita di *chance*, nonché per l'impossibilità di conseguire

punteggio, ecc.

Insomma, si verrebbe a creare un danno non risarcibile per equivalente.

Sul punto, sempre il Tribunale Messina si è pronunciato anche su un ricorso cautelare relativo ad una situazione analoga, statuendo che la domanda fosse fondata, essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

In particolare, nel provvedimento cautelare del 15.10.2021 il Giudicante statuisce che ‘Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie **subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.** Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito”.

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente a pag. 6 del provvedimento cautelare viene espressamente scritto che “Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente

*rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, **nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")**.*

Infine, com'è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pubblicati degli interpelli e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra la ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire la ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI, avendo così notevoli *chance* di poter ottenere una cattedra quanto prima.

Nel caso di specie la ricorrente è inserita in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per le classi di concorso in premessa specificate.

Pertanto, la ricorrente dovrà essere inserita nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso sopra elencate, considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un'inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicandola possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

A tal proposito si cita ennesima **ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, emessa in data 10.01.2022**, G.L. dott.ssa Rando, che ha totalmente accolto il ricorso cautelare sottolineando quanto sopra sostenuto, in cui a seguito di un importante e condiviso iter logico giuridico, in tema di *periculum* evidenzia altresì che “*Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della*

laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrenti la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato".

Dello stesso tenore, ovvero sia di totale accoglimento, ulteriori recentissime **ordinanze del Tribunale di Messina datate 03.01.2022 e 21.12.2021, G.L. dott.ssa Bellino, nonché Ordinanza del 18.01.2022, G.L. dott.ssa Totaro, Ordinanza del 24.01.2022, G.L. dott.ssa Rando**, che testimoniano ancora una volta l'orientamento consolidato ed unanime su questa tematica in cui viene accertato sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, per tutti i suesposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare**: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la Sig.ra Zingales Botta Giuseppina dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa;

- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le suddette classi concorsuali, nella provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) **NEL MERITO**: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU per le classi di concorso meglio descritte in narrativa;
- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la Sig.ra Zingales Botta Giuseppina nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classi di concorso A022 e A018, provincia di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa.

* * * * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX
ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra Barbara Giorgia ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

la ricorrente

CHIEDE

all'ill.mo Giudice adito di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

* * * * *

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti: procura; certificato di laurea; attestazione conseguimento 24 cfu; domanda inserimento graduatoria II fascia del 30.05.2022; ordinanza del Tribunale di Messina del 22.12.2020.

Sant'Agata Militello, lì 5.9.2022

Avv. Salvatore Mancuso

